



**TRIBUNALE FEDERALE F.I.V.**

**Decisione n. 3/2017**

**Procedimento Disciplinare RPNI n. 3/2017**

A carico dei tesserati

**DE BLASIO Vincenzo, BORGSTROM Lars, CASTRIA Luigi, COLANINNO Ferdinando,  
COLANINNO Federico, COPPOLA Umberto, DE GIOVANNI Michele, GRIPPO Alberto,  
MALAGOLI Alberto, SCUTELLARO Paolo**

ooooo

Il Tribunale Federale, composto da Alessandro Ghibellini, Presidente, Simona Crispo e Michele G. Micalizzi, componenti, riunito il giorno 18 settembre 2017 negli Uffici della Sede Federale, esaminati gli atti, ascoltati i procuratori delle parti, le parti presenti e l'intervento del Procuratore Federale, ha emesso la seguente

**DECISIONE**

Nei confronti dei tesserati **DE BLASIO Vincenzo, BORGSTROM Lars, CASTRIA Luigi, COLANINNO Ferdinando, COLANINNO Federico, COPPOLA Umberto, DE GIOVANNI Michele, GRIPPO Alberto, MALAGOLI Alberto, SCUTELLARO Paolo**

ooooo

Il procedimento di indagini preliminari 3/2017 ha preso avvio dalla risoluzione, assunta ai sensi della RRS 69, di una Giuria Internazionale appositamente designata da World Sailing in epoca successiva alla conclusione dell'evento sportivo cui si riferiscono i fatti presupposti. Detto Organo Giudicante, riunitosi in Atene, con decisione in data 1° aprile 2017, escludeva l'imbarcazione ITA 16639 dalla classifica del Campionato Europeo svoltosi in quella città nel luglio 2016, e in applicazione a quanto richiesto dalla citata RRS 69 riferiva all'autorità nazionale per l'irrogazione di sanzioni conseguenti e ulteriori.

Il giudizio concluso con la decisione del 1° aprile 2017 traeva a propria volta origine da un doppio esposto, il primo di un armatore di nazionalità estone già concorrente nell'evento dedotto, il secondo dell'Offshore Racing Congress, che richiedevano nominarsi un nuovo Comitato delle Proteste in luogo di quello ormai disciolto all'esaurirsi del nominato Campionato Europeo, al fine di indagare su irregolarità in quell'evento commesse dalla detta ITA16639.

Le irregolarità supposte attenevano tutte ad alterazioni non consentite della stazza, vale a dire del sistema empirico che tiene conto di molteplici dimensioni e misure di componenti dell'imbarcazione opportunamente riassunti in una formula -e quindi in un numero- certificati in un documento ufficiale, che consente a questa di comparare le proprie prestazioni, quando in regata, a quelle di imbarcazioni diverse per progetto e dimensioni. Le difformità esposte venivano dagli esponenti dedotte, tra l'altro, da osservazioni del comportamento e degli assetti in acqua di ITA 16639 e da riferite operazioni di modifica delle certificazioni di stazza da questa richieste in occasione del Campionato Italiano di Palermo svoltosi quasi immediatamente dopo l'Europeo di Atene.

Le dedotte infrazioni alle regole di stazza venivano quindi ritenute dalla Giuria Internazionale frutto di dolosa manipolazione volta a potenziare radicalmente le prestazioni dell'imbarcazione e di conseguenza ad alterare il risultato sportivo.

Posto che, per l'effetto spiegato dalla RRS 70.5 la decisione 1° aprile 2017 ha carattere di definitività, la trasmissione degli atti all'autorità nazionale vincola quest'ultima a prendere atto del giudicato e a prendere posizione riguardo alla possibilità, normativamente prevista, di irrogare ai prevenuti ulteriori misure di carattere disciplinare ai sensi del Regolamento Federale.

Ha osservato la Procura che, in linea di principio, l'azione condotta dalla Giuria ai sensi della RRS 69 ha il fine di asseverare e punire la condotta illecita del sottoposto a giudizio, adottando le misure sanzionatorie direttamente a lui applicabili nell'ambito dell'evento e quelle remediali atte a rimuovere dal risultato sportivo le conseguenze dell'illecito, restando riservato all'Autorità Nazionale e ai suoi organi giurisdizionali il ponderare la rilevanza di questo ai fini dell'irrogazione di penalità che eventualmente si estendano oltre i limitati confini dell'evento agonistico in questione. Ha però ritenuto che, latitando nel caso di specie accertamenti dell'illecito acquisiti all'esito di una valutazione fattuale, e traendosi il definitivo verdetto da fatti meramente supposti, l'apprezzamento della gravità della condotta, indispensabile ai fini dell'esercizio sanzionatorio riservato all'Autorità Nazionale, ne risultasse quanto meno ostacolato.

Stante tuttavia la vincolatività del giudicato, e previamente ascoltati l'armatore Vincenzo De Blasio e sette fra i nove membri dell'equipaggio, i quali tutti declinavano qualsiasi responsabilità circa gli addebiti, la Procura riteneva di dover procedere al deferimento del primo, opinando che la carenza di prove riguardanti il diretto coinvolgimento dei soggetti costituenti l'equipaggio nell'operazione di fraudolenta alterazione degli assetti dell'imbarcazione comportasse l'esclusione di questi dal giudizio. In coerenza, tenuto anche conto della norma di cui alla RRS 78.1, che, in carenza di accertate azioni di altri soggetti, riconduce alla esclusiva responsabilità dell'armatore la difformità dai requisiti di stazza dello yacht quando esso sia in regata, procedeva alla presentazione alla Procura Generale dello Sport l'intendimento di archiviare il procedimento di indagini relativamente ai membri dell'equipaggio.

Con provvedimento 4155 in data 24 luglio 2017 l'Ufficio adito, utilizzando -a giudizio della Procura Federale- argomenti frutto di interpretazione fuorviante della RRS 78, riteneva per contro sussistente la corresponsabilità personale dei componenti l'equipaggio di ITA 16639, e per l'effetto sollecitava il richiedente Ufficio a procedere al deferimento.

All'esito, con atto del 27 luglio 2017, la Procura ha chiesto l'avvio del procedimento disciplinare nei riguardi di Vincenzo De Blasio, Lars Borgstrom, Luigi Castria, Ferdinando Colaninno, Federico Colaninno, Umberto Coppola, Michele De Giovanni, Alberto Grippo, Alberto Malagoli, Paolo Scutellaro.

Sono state depositate memorie difensive dagli avvocati Michele Sorrenti, Milena De Fortunato e Salvatore Coppola, oltre che personalmente dai tesserati Vincenzo De Blasio e Lars Borgstrom. Al dibattimento gli stessi e il tesserato Scutellaro hanno avuto modo di ampiamente intervenire contestando gli accertamenti e i contenuti del giudizio condotto dalla Giuria Internazionale. E' stato altresì ascoltato l'intervento del Procuratore Federale che ha rassegnato conclusioni del seguente tenore:



- ritenuto che la ricostruzione virtuale e tardiva del fatto addebitato agli incolpati come illecito e valutato positivamente dalla Giuria Internazionale, ad hoc costituita, ai fini dell'accertamento dell'illecito nella sua valenza sportiva, non può essere conseguentemente soltanto per questo considerata valida prova della sussistenza di un comportamento che possa assumere rilevanza ai fini disciplinari;

- ritenuto altresì che dalle indagini svolte, anche su impropria sollecitazione della Giuria Internazionale, non sono stati raccolti elementi validi a dimostrare la sussistenza del fatto, né ovviamente di un'azione dell'armatore e dei membri di equipaggio che, volontariamente o involontariamente, con dolo o anche con semplice colpa lieve, potesse essere ritenuta posta in essere allo scopo di originare il fatto loro contestato dalla Giuria Internazionale;

- ritenuto, infine, che il deferimento dei membri di equipaggio è stato "imposto" dalla Procura Generale dello Sport al Procuratore Federale, il quale, come appare dagli atti, avrebbe deferito il solo armatore e non tanto perché sullo stesso grava l'onere precisato dalla RRS 78, quanto, invece, perché è apparso chiaro fin dalle prime battute, che il procedimento doveva trovare la corretta conclusione a seguito di dibattimento in una decisione degli Organi di Giustizia Federali, considerato come il caso venga seguito con particolare attenzione non solo dalle parti interessate, ma anche dalla Classe e dalla stessa WS, la Federazione Internazionale;

quanto sopra premesso, confermato e valutato, il Procuratore Federale

chiede

che il Tribunale Federale voglia prosciogliere e mandare assolti tutti gli incolpati per insussistenza o insufficienza della prova che il fatto, come accertato dalla Giuria Internazionale, costituisca illecito disciplinare.

Viene dato atto che sono allegati al fascicolo del procedimento gli atti del procedimento celebrato dalla Giuria Internazionale, ivi compresi gli esposti presentati contro ITA 16639 e gli elaborati tecnici collegati, le memorie depositate dalla difesa degli incolpati, gli atti e i documenti della Procura.

ooooo

### **Il Tribunale Federale**

ritiene che le acquisizioni perfezionate nel procedimento tenuto dalla Giuria Internazionale, appositamente costituita in Atene al fine di giudicare il fondamento degli esposti rivolti contro ITA 16639 posteriormente alla conclusione del Campionato Europeo dell'estate 2016, e in specie la stessa formulazione delle tesi d'accusa, la natura dei sillogismi utilizzati e l'inconsistenza dei riscontri materiali acquisiti a supporto, non possano costituire valido fondamento per la dichiarazione di sussistenza dell'illecito disciplinare.

Ampia conferma delle manchevolezze enunciate si ricava dall'analisi della testualità del provvedimento elaborato dalla Giuria Internazionale, che è stato esaminato sotto il duplice aspetto di statuizione, da cui ex RRS 69 scaturisce il presente giudizio, e di procedimento cognitivo a cui attingere per ricavarne gli elementi probali utilizzabili nel sindacato disciplinare.

Occorre in via preliminare osservare che la relazione che la RRS 69 stabilisce fra il provvedimento assunto da una Giuria Internazionale e quelli di pertinenza del giudice dell'Autorità nazionale chiamata -in forza di quella norma- all'applicazione di ulteriori misure disciplinari, non è diversa da



quella che intercorre fra il giudizio affidato ad un ordinario Comitato delle Proteste e quello demandato all'Autorità nazionale stessa, posta l'identità del disposto che conferisce al primo giudice il potere (in talune ipotesi l'obbligo) di trasferire al secondo il compito di adottare penalità tratte da regolamenti disciplinari di portata più generale di quelli che governano il mero svolgimento dell'evento regata (o degli eventi ad essa temporalmente e concettualmente prossimi).

I due giudizi si pongono quindi fra di loro in rapporto di complementarità funzionale, dato che uno riceve necessariamente impulso dall'altro, e che tale congegno (sebbene non inibisca all'Autorità Nazionale di attivare in via autonoma la propria giurisdizione relativamente a fatti sfuggiti alla conoscenza del giudice della regata) costituisce il fisiologico tramite attraverso cui l'organo di giustizia federale accede a quella categoria di illeciti. Essi riguardano lo stesso fatto e i medesimi prevenuti, muovono da un'unica -ancorché articolata- disposizione, e però incidono su ambiti ben distinti e attingono a sistemi sanzionatori diversi. Deve pertanto ricavarsene come dato certo che, né l'intangibilità dell'accertamento dei fatti compiuto dal Comitato delle Proteste, né l'inappellabilità delle decisioni assunte da una Giuria Internazionale, condizionano l'autonomia decisionale dell'organo giudicante dell'Autorità Nazionale che sia chiamato a dare attuazione al particolare procedimento previsto dalla RRS 69; mai potendosi supporre che il giudizio che trae ragion d'essere dall'esito dell'altro ne costituisca una mera appendice condizionata e giustificata unicamente dalla limitata giurisdizione del giudice di prossimità della regata.

Dimostrazione della incondizionata autonomia decisionale del secondo giudice, e della inesistenza di qualsiasi automatico trasferimento degli effetti sanzionatori rivenienti del primo giudizio, è del resto chiaramente estraibile dal disposto della Regulation 35 del Codice Disciplinare di World Sailing, a cui rinvia la RRS 69.3, la quale esplicitamente statuisce che fra i possibili esiti del giudizio demandato all'Autorità Nazionale è ricompreso quello di non irrogare alcuna ulteriore penalità.

Resta quindi obbligo dell'organo di giustizia dell'Autorità Nazionale accedere all'istruttoria, oltre che alla valutazione del rapporto fra fatti acquisiti e irrogazione della sanzione che è stato adottato dal collegio giudicante l'evento agonistico, onde pervenire alla sintesi logico-giuridica dalla quale fare scaturire la propria pronuncia. E della liceità (*rectius*: della necessità) di tale accesso non è dato dubitare, posto che, ove gli elementi costitutivi dell'accertato illecito non siano allegati in modo circostanziato e con ben definiti riferimenti fattuali, il giudice che sia chiamato all'irrogazione di sanzioni altre e successive ha l'onere di prendere conoscenza degli atti del primo procedimento per poterne ricavare tutti gli elementi che risultino necessari alla decisione che gli è demandata. E' ben evidente che tale esame debba ricadere tanto sulle acquisizioni probatorie quanto sui nessi eziologici intercorrenti tra fatti accertati e conclusioni assunte.

Ora, a lume del compiuto esame della decisione 1° aprile 2017 della Giuria Internazionale di Atene, è giudizio di questo Tribunale che non ricorrano i presupposti per ritenere soddisfacente la compiuta istruttoria e condivisibile la consequenzialità che la riconnette alle statuizioni assunte, sicché non ricorrono le condizioni necessarie alla assunzione di provvedimenti sanzionatori riguardanti la responsabilità disciplinare dei prevenuti, la quale come è noto discende dalla riconosciuta violazione degli obblighi di condotta a cui il tesserato deve attenersi.

Non può non condividersi l'opinione della Procura che ritiene essere maturata la decisione della quale si verte non all'esito della dimostrata evidenza che un determinato evento storico si fosse effettivamente invero, ma alla elaborazione di un procedimento puramente ipotetico e induttivo che ha postulato l'esistenza di un congegno occulto la cui influenza ha reso possibili assetti e prestazioni dell'imbarcazione suppostamente difformi da quelli coerenti con le sue caratteristiche e ordinariamente ottenibili. Pare infatti al Tribunale che presupporre l'impossibilità di ottenere



prestazioni particolarmente performanti nel rispetto delle prescrizioni di stazza, congetturare l'esistenza di un apparecchiamento occulto preposto ad alterare i parametri imposti, e infine concludere che le prestazioni ipoteticamente anomale coincidono con quelle consentite dagli effetti della predisposizione fraudolenta, costituisca una sequenza esclusivamente ipotetica che risulta inutilizzabile ai fini del conseguimento di una prova, e in cui la sussistenza dell'apparecchiatura occulta -ancorché non disvelata- assume ruolo di condizione necessaria alla dimostrazione della tesi accusatoria.

E' ben chiaro, quale che sia la portata del vincolo di intangibilità dei fatti accertati e la sua estensibilità ai procedimenti disciplinari demandati all'Autorità Nazionale, che l'ipotizzata predisposizione di una apparecchiatura solamente supposta e mai materialmente rinvenuta non può in alcun modo far parte (e potrebbe ben dirsi: *per definizione*) dei fatti accertati nel procedimento. Ed è intuibile che, con l'aver eletto a prova una suggestione di congetture, la Giuria abbia irrimediabilmente consumato l'opportunità (ipoteticamente proficua) di coltivare indagini su fatti reali che, all'occorrenza, avrebbero potuto assumere consistenza di inoppugnabilità.

Per l'effetto, e per quel che rileva nel presente giudizio, il mancato rinvenimento del congegno ipotizzato (zavorre mobili, probabilmente liquide, sollecitamente eliminabili e ricostituibili) acquista rilievo dirimente ai fini della opponibilità della supposta preordinazione, senza che sia necessario ulteriormente argomentare sulla opinabile occultabilità dell'apparato e sull'assenza di un compiuto ragionamento intorno alla compatibilità delle risultanze emerse dalle ispezioni di stazza in corso d'evento (che nessuna difformità avevano riscontrato) con la sussistenza dell'installazione assunta come certa.

All'esito dell'esame, deve ritenersi che le particolari modalità utilizzate nella celebrazione del giudizio impediscono nella presente sede l'accertamento di responsabilità soggettive nei confronti dei componenti l'equipaggio, non rinvenendosi nel codice disciplinare FIV alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva. L'applicazione dei principi del Regolamento di Regata, la quale fa sì che oggetto immediato della squalifica sia la barca, non produce in ogni caso l'automatico trasferirsi della presunzione di responsabilità nella commissione dell'illecito in capo ai soggetti che ne costituiscono l'equipaggio.

La natura dell'illecito presunto, che, a prescindere dal mancato attingimento di una prova plausibile, non consiste in un comportamento palese e coevo allo svolgimento della competizione, ipoteticamente definibile in termini di accettabile approssimazione, ma nella preordinazione di una frode occulta volta ad alterare il risultato sportivo. Per sua stessa natura una tale predisposizione esige l'analitica ricostruzione delle sequenze fattuali che hanno prodotto il suo perfezionarsi, onde potersi accertare i ruoli eventualmente diversi assunti dai partecipanti, il controllo dell'elemento soggettivo per ciascuno di essi, l'attribuzione a ciascuno di un individuato indice di colpevolezza che renda plausibile l'irrogazione di sanzioni opportunamente graduate, l'inclusione di taluni e l'esclusione di altri dalla corresponsabilità.

Nessuna di queste valutazioni è stata compiuta dalla Giuria (che non era obbligata a circoscrivere le responsabilità individuali, essendo scopo del giudizio l'assoluzione o la squalifica di ITA 16639, ma che comunque aveva l'onere di allegare tangibili supporti asseverativi all'ipotesi del commesso illecito). Ne discende che il sovrapporsi della radicale carenza di una prova tangibile dell'illecito e la mancanza di acquisizioni atte a individuare eventuali responsabilità soggettive nella commissione di quello, sottrae i componenti l'equipaggio al giudizio di questo Tribunale, che, nella ipotesi tracciata dalla RRS 69, è unicamente chiamato a valutare la irrogabilità di sanzioni ulteriori verso soggetti nei cui confronti sia già stato utilmente esperito un valido procedimento dal giudice della

regata, e che è tenuto al proscioglimento nel caso non sussista una compiuta individuazione delle responsabilità o dei soggetti a tale motivo punibili.

Conclusioni del medesimo tenore di quelle adottate per i soggetti costituenti l'equipaggio non è dato tuttavia assumere nei confronti dell'armatore dell'imbarcazione.

Vincenzo De Blasio, indicato come armatore di ITA 16639, è per tale qualità individuato come soggetto al quale risulta direttamente (ed oggettivamente) riconducibile la condotta illecita. In coerenza, e come rappresentante dell'imbarcazione protestata, è stato ammesso al procedimento svoltosi in Atene, e in questo ha esercitato i diritti defensionali della parte prevenuta. L'effetto spiegato dal principio di immodificabilità della decisione in quella sede assunta, nel quale è destinata a rifluire ed essere assorbita la presunzione di responsabilità di cui alla RRS 78.1, esclude che nei confronti di esso armatore possa emettersi sentenza di non luogo a procedere, posto che una tale pronuncia comporterebbe conseguente disconoscimento del giudicato formatosi.

Non rinvenendosi però ragioni che consentano di condividere gli elementi logici e giuridici di quel giudizio e di trasferirli in questo, vengono radicalmente a mancare i presupposti per estenderne gli effetti al sistema sanzionatorio che questo Tribunale è chiamato ad applicare.

ooooo

Per tutti i superiori motivi, sentite le richieste articolate in sede dibattimentale dalla Procura, sentiti i procuratori costituiti degli incolpati e gli incolpati presenti

### **Il Tribunale Federale**

decide:

- a) Di non doversi procedere nei confronti dei componenti l'equipaggio come in epigrafe indicati;
  
- b) Di non applicare nessuna sanzione disciplinare nei confronti del tesserato Vincenzo De Blasio, nella qualità di armatore di ITA 16639

Dispone che copia della presente sia tempestivamente inviata ai competenti uffici di World Sailing.

Genova, 18/28 settembre 2017

Il Presidente  
Alessandro Chibellini



Il Componente estensore  
Michele Gioacchino Micalizzi

